

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**

c.a. Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
PEC : DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
c.a. bilanzone.carmela@minambiente.it

c.a. Presidente della Commissione CTVA
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
PEC CTVA@pec.minambiente.it
c.a. aceto.roberto@minambiente.it

Napoli 29 Luglio 2014

OGGETTO: Società ENERGAS SpA ex ISOSAR Srl – Deposito costiero di GPL– Comune di Manfredonia. Aggiornamento Istanza di VIA presentata in data 10/11/1999 Prot.n.12117/VIA/A.1.27 . Lavori della CTVA. Nota esplicativa/integrativa .

La scrivente da atto del costruttivo confronto tenuto finora con il Gruppo Istruttore della CTVA che, anche a seguito degli accertamenti condotti nel corso del sopralluogo in sito, lasciava prevedere il rapido epilogo in senso favorevole della istruttoria.

Nel più recente periodo, però, un componente della CTVA, , ha espresso perplessità circa presunte differenze tra la ZPS *Valloni e Steppe Pedegarganiche* e l'omonimo SIC , specie con riferimento alla portata delle compensazioni attuate dallo Stato Italiano, attraverso il concerto tra il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia ratificato con DGR n. 917 del 26/06/2006, che avrebbe, a suo dire, effetto solo sulla ZPS e non sul SIC, con conseguenti ricadute circa la necessità di produrre una nuova Valutazione d'Incidenza.

In occasione degli ultimi incontri interlocutori con il gruppo istruttore della CTVA , la scrivente ha già verbalmente rappresentato la infondatezza di tale tesi, dimostrata anche attraverso la documentazione edita dallo stesso Ministero dell'Ambiente, acquisita in copia conforme attraverso procedura formale di accesso agli atti e qui riproposta per pronto riferimento.

- a) L'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4156, effettuata dalla Commissione Europea in data 21 giugno 2012 (allegato 1), a seguito della destinazione di un'area di 500 ettari, a compensazione della violazione della Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE) e della direttiva "Habitat" (92/43/CEE), ha compensato tanto la sottrazione di habitat previsti dalla ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" quanto la sottrazione di habitat previsti dal SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" **perché si tratta dello stesso identico territorio con gli stessi identici habitat.**
- b) Dai documenti del Ministero dell'Ambiente e del Comune di Manfredonia (allegati nn. 2, 3, e 4) si evince in modo incontrovertibile che l'intero SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" coincide con la ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" essendo costante il riferimento SIC/ZPS;
- c) L'habitat prioritario "percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", caratterizzante il SIC, è ricostituito all'interno dell'area di 500 ettari nella zona a sud del "Lago Salso" che è andata a compensare quella industriale; ciò è provato dal richiamato allegato 3 di cui alla precedente lettera b), in particolare a pagina 4.
- d) l'obbligo formale di presentazione dello studio di incidenza ambientale del progetto Isosar srl (ora Energas S.p.A.) va ritenuto pienamente assolto con la presentazione dello stesso come allegato all'istanza del 1999 in quanto nessun elemento nuovo sotto il profilo degli habitat da tutelare è emerso successivamente al

1999. Già dalla designazione del SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" effettuata dalla Regione Puglia con delibera del 1996 n. 3310, è individuato l'habitat prioritario "percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" come da allegato 5 e già da allora esisteva l'obbligo della presentazione dello studio di incidenza. Obbligo all'epoca assolto. Chiarimenti in merito alla predetta valutazione d'incidenza, come noto, sono ampiamente presenti nelle controdeduzioni fornite alla LIPU e pubblicate ufficialmente su sito www.va.minambiente.it

- e) La valutazione di incidenza negativa dello studio presentato all'epoca (inglobata dal decreto VIA negativo del 2000) è stata annullata dal Giudice Amministrativo insieme all'annullamento del decreto VIA e, come noto, non vi sono margini di discrezionalità amministrativa per un rigetto **atteso che non vi sono elementi progettuali o stato dei luoghi o dati normativi sostanziali differenti rispetto al 1999.**
- f) **La mancata valutazione di incidenza, ex ante, dell'intera area industriale di Manfredonia, di tutti i progetti realizzati o approvati (così come denunciato dalla Commissione Europea, si veda allegato n.3, fine p.4 e inizio p.5) e la conseguente violazione del diritto comunitario in tale ambito, sono state superate con l'archiviazione della procedura di infrazione di cui sopra grazie all'individuazione di 500 ha nella zona "Lago Salso" (e relativo piano di gestione di cui al documento allegato n.4) dove ricostituire tutti gli habitat sottratti dall'intera area industriale al SIC-ZPS Valloni e steppe pedegarganiche, compresi gli habitat prioritari. Si ribadisce, infatti, che l'area del SIC e quella della ZPS coincidono e che, quindi, gli habitat in esso presenti sono identici.**

Per meglio precisare:

La prima identificazione dell'area di interesse naturalistico fu effettuata dalla Regione Puglia con Delibera Regionale n. 3310 del 23.07.'96 che, ai sensi della Direttiva Habitat, , trasmise al Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - la scheda identificativa del pSIC nonché le delimitazioni cartografiche in scala 1 : 100.000. Solo successivamente, con nota 24/12/98 del Ministero dell'Ambiente, lo stesso sito venne qualificato anche come ZPS.

Gli habitat elencati nella scheda Natura 2000 del SIC sono rimasti esattamente gli stessi di quelli della ZPS e così pure le percentuali con cui, nel SIC e nella ZPS, sono riportati tali habitat.

Inoltre, il sito "*Valloni e Steppe Pedegarganiche*" ha lo stesso numero identificativo sia per il SIC che per la ZPS e cioè "IT9110008".

Dalla data di individuazione del SIC/ZPS "*Valloni e Steppe Pedegarganiche*" sino alla data della sua formale Istituzione non è cambiato assolutamente nulla se non lievi modifiche per esigenze cartografiche di corrispondenza su cartografia scala 1 : 50.000, ma che non hanno alcuna influenza per il caso in specie.

All'interno del SIC/ZPS risultava, già tipizzata nel Piano di Fabbricazione Comunale del 1972 e poi confermata nel PRG/98, un'area di Sviluppo Industriale per una superficie complessiva di circa 400 ettari.

Nel 2001, su segnalazione dell'associazione LIPU, l'Unione Europea aprì la procedura d'infrazione n. 2001/4156 per il forte deterioramento ambientale di dette aree.

La procedura d'infrazione fu poi definitivamente archiviata solo nel giugno del 2012 a seguito del riconoscimento da parte della UE dell'efficacia delle compensazioni attuate mediante apposita convenzione tra Regione Puglia e Comune di Manfredonia, ratificata con DGR della regione Puglia n. 917 del 26/06/2006, e consistenti nella individuazione di altra porzione di territorio della superficie di circa 500 ettari da destinare *alla rinaturalizzazione ed a forme di conduzione dei fondi coerenti con le finalità della direttiva habitat* [art. 4 lettera b) della convenzione].

La già accennata coincidenza della ZPS "*Valloni e Steppe Pedegarganiche*" con l'omonimo SIC risulta esplicita all'interno della convenzione.

In altre parole, la procedura d'infrazione fu aperta per lo stato di degrado del sito determinatosi su tutte le aree, compreso la ex ID49 a Sud della SS 89, ma lo Stato Italiano ha attuato adeguate procedure di

compensazione atte a ricostituire su altra porzione del territorio gli habitat degradati assicurando la coerenza complessiva con gli obiettivi della Rete Natura 2000.

INOLTRE, in occasione di un recente incontro informale presso Codesto Ministero è stato rappresentato alla scrivente di ulteriori perplessità circa presunte interferenze rispetto a ipotetici **ulteriori habitat prioritari** (il ***5230** "*Matorral arborescenti di di Laurus nobilis*" ; il ***7210** "*Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del caricion davallanae*" ovvero, più verosimilmente, il **6210** "*formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (festuco-Brometalia)* (**notevole fioritura di orchidee*), nonché presunte interferenze con le **specie di orchidacee protette dalla convenzione CITES**.

Come rilevabile dalla stessa documentazione in possesso del Ministero dell'Ambiente i tre suddetti habitat e le specie di orchidacee protette dalla convenzione CITES risultano manifestamente inesistenti nel sito di insediamento del progetto e nelle immediate vicinanze dello stesso.

In particolare, anche sotto il profilo tecnico scientifico, supportato dal Prof. Alfonso MATARRESE dell'Università di Bari e dal Botanico Pietro MEDAGLI dell'Università di Lecce, deve rilevarsi che :

- il ***5230** : Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*, certamente assente nell'area di intervento poiché trattasi di habitat con vegetazione arborea facilmente individuabile e mai riscontrato durante gli approfonditi sopralluoghi ;
- Il **6210(*)**: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (**stupenda fioritura di orchidee*) anch'esso assente come è naturale visto che si riferisce a vegetazioni erbacee substeppeiche di tipo più mesofilo rispetto ai Thero-Brachypodieti che, quindi, non possono coesistere al livello del mare e che si riscontrano, in Puglia, solo a quote superiori ai 300 m s.l.m. ;
- il **7210***: Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallanae* anch'esso incompatibile con le caratteristiche dell'area oggetto di studio poiché trattasi di habitat di ambiente palustre ed anche di tipo particolare poiché richiede la presenza di risorgive calcaree di acqua dolce ;
- le specie di "orchidacee protette dalla convenzione CITES le quali non sono segnalate nell'area di studio dai lavori di cartografia prodotti dagli orchidologi ed in particolare nelle dettagliate cartografie floristiche dei tedeschi Lorenz e Gembardt, pubblicate e consultabili, che hanno prodotto una pregevole cartografia orchidologica del Gargano.

Ad ogni buon fine, in allegato 6, si riporta uno stralcio delle suddette controdeduzioni alle osservazioni LIPU ove, tra l'altro, è riportata la cartografia con indicazione delle aree destinate all'insediamento produttivo su base **Corine land cover 2005**, inserita anche nel piano di gestione del SIC approvato dalla regione Puglia con DGR n. 346 del 10/02/2010, la quale evidenzia che l'intera area dell'insediamento produttivo in progetto è utilizzata a seminativo e che essa è interessata dalla sovrapposizione di aree di interesse naturalistico solo per una piccolissima parte (area di colore rosa identificata come aree agricole incolte occupate da spazi naturali importanti) che, nello specifico, avrebbe dovuto essere quello caratteristico dell'habitat prioritario ***6220** "*percorsi substeppeici di graminacee e delle piante annue dei "Thero-Brachypodietea"*

In realtà , entrando nel merito, deve considerarsi che la cartografia si riferisce a studi territoriali datati oltre un ventennio mentre gli approfondimenti prodotti dalla scrivente sono stati condotti da due insigni studiosi, il Prof. Alfonso MATARRESE dell'Università di Bari ed il Botanico Pietro MEDAGLI dell'Università di Lecce, i quali, a valle di apposito ed approfondito sopralluogo, *hanno rilevato che anche in quella piccola porzione di area, dominata da asfodelo, l'habitat prioritario poteva essere considerato assente in ragione del fatto che in campo botanico nazionale gli asfodeleti sono considerati di scarsa importanza nel caratterizzare l'habitat 6220 poiché si tratta di situazioni troppo diffuse nell'Italia meridionale e derivanti da situazioni di eccessivo pascolamento, quindi di involuzione della vegetazione con perdita di biodiversità. Se paradossalmente gli asfodeleti ed altre situazioni simili fossero state censite come *6220 tale habitat in Italia e negli altri stati comunitari avrebbe*

raggiunto superfici estremamente ampie da non meritare più l'appellativo di "prioritario" attribuito ad habitat che raggiungono in superficie meno del 5% del territorio "naturale" comunitario.

D'altra parte, una eventuale ipotesi di conservazione della piccola area di habitat sarebbe ingiustificata rispetto all'obiettivo di ricostituzione degli habitat degradati all'interno della nuova area di 500 ettari che la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia hanno destinato a compensazione dell'area corrispondente all'intera zona industriale (riconosciuta degradata ad ogni livello istituzionale) e che ha determinato l'archiviazione della relativa procedura d'infrazione.

Prima di concludere, si ritiene doveroso premettere, ancora una volta, che il MATTM ha formalmente riattivato la procedura di valutazione del progetto con le procedure previste dalla legge n. 349/1986 chiedendo alla società di relazionare circa le eventuali sopravvenute modificazioni in termini di pianificazione e disciplina del territorio nonché sull'effettivo stato dei luoghi rispetto a quanto in atti al tempo della prima valutazione il che non ha impedito alla scrivente di produrre ogni sforzo possibile per riscontrare tutte le richieste formulate dalla DGVA e dalla CTVA avendo però cura di non allontanarsi dal percorso procedurale avviato.

La scrivente, quindi, tenuto conto :

- a) che il progetto originario fu redatto con riguardo alla presenza del SIC come se esso fosse già stato approvato ;
- b) che l'obbligo formale di presentazione dello studio di incidenza ambientale del progetto Isosar (ora Ennergas) va ritenuto pienamente assolto con la presentazione dello stesso come allegato all'istanza del 1999 in quanto nessun elemento nuovo sotto il profilo degli habitat da tutelare è emerso successivamente al 1999. Già dalla designazione del SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" effettuata dalla Regione Puglia con delibera del 1996 n. 3310, è individuato l'habitat prioritario "percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" come da allegato 5, e già da allora esisteva l'obbligo della presentazione dello studio di incidenza. Obbligo all'epoca assolto.
- c) che la pronuncia negativa allora emanata ha tenuto conto di tutti gli atti presentati e quindi anche dello studio relativo alla Valutazione d'Incidenza ;
- d) che l'archiviazione della procedura di infrazione 2001/4156, effettuata dalla Commissione Europea in data 21 giugno 2012 (allegato 1), a seguito della destinazione di un'area di 500 ettari, a compensazione delle violazioni della Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE) e della direttiva "Habitat" (92/43/CEE), ha compensato tanto la sottrazione di habitat previsti dalla ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" quanto la sottrazione di habitat previsti dal SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" perché si tratta dello stesso identico territorio con gli stessi identici habitat.
- e) che dai documenti del Ministero dell'Ambiente e del Comune di Manfredonia (allegati nn. 2, 3, e 4) si evince in modo incontrovertibile che l'intero SIC "Valloni e steppe pedegarganiche" coincide con la ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche";
- f) che l'habitat prioritario "percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea", è ricostituito all'interno dell'area di 500 ettari "Lago Salso" che è andata a compensare quella industriale, come si evince dall'allegato 3 ed in particolare a pagina 4;
- g) che la valutazione di incidenza negativa dello studio presentato all'epoca (inglobata dal decreto VIA negativo del 2000) è stata annullata dal Giudice Amministrativo insieme all'annullamento del decreto VIA e, come noto, non vi sono margini di discrezionalità amministrativa per un rigetto atteso che non vi sono elementi progettuali o stato dei luoghi o dati normativi sostanziali differenti rispetto al 1999.
- h) che la mancata valutazione di incidenza ex ante dell'intera area industriale di Manfredonia è stata compensata con la destinazione di un'area di 500 ettari nella zona a sud del "Lago Salso" dove ricostituire tutti gli habitat sottratti dall'intera area industriale al SIC-ZPS Valloni e steppe pedegarganiche, compresi gli habitat prioritari grazie alla chiusura della procedura di infrazione comunitaria.

- i) che il proponente ha comunque fornito esaurienti elementi per le valutazioni, da parte del Ministero, dell'incidenza dell'intervento proposto rispetto alle esigenze di conservazione ambientale e che tali valutazioni sono anche contenute nelle note controdeduttive alle osservazioni avanzate dalla associazione LIPU e pubblicate sul sito del Ministero ;
- j) che, per quanto sopra, il Ministero dell'Ambiente è già in possesso di tutti gli elementi per la emanazione di una POSITIVA Pronuncia di Compatibilità Ambientale, anche in coerenza col parere favorevole espresso dalla CTVA nel 2005, e che pertanto alcuna nuova procedura d'infrazione è da temere essendo tale procedura già stata aperta e poi archiviata proprio sulla base delle misure di compensazione attuate e consistenti nella estensione delle tutele per le specie PROTETTE e gli HABITAT protetti ad ulteriori 500 ettari di territorio, superiori ai 400 ettari costituenti l'intera area SIC/ZPS destinata alla zona industriale di Manfredonia;

Sollecita

Codesto Ministero alla emanazione della pronuncia di positiva compatibilità ambientale del progetto in conformità al giudicato Amministrativo ed in coerenza con tutta la documentazione prodotta e con gli esiti degli accertamenti svolti dal gruppo istruttore della CTVA.

Per contro, va evidenziato che un eventuale parere negativo risulterebbe :

1. In contrasto con gli obblighi di legge che impongono alla P.A. di conformarsi al giudicato Amministrativo ;
2. In contrasto con il reale stato dei luoghi visionato dal gruppo istruttore della CTVA ;
3. In contrasto con gli obiettivi di compensazione ambientale e recupero delle aree a destinazione industriale definiti dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia e ratificati con DGR n. 917 del 26/06/2006, concertati con il Ministero dell'Ambiente ed approvati dalla Commissione Europea;
4. In contrasto con le esigenze di sviluppo dell'area gravata da un profondo stato di crisi sociale, economica ed occupazionale ;
5. In contrasto con le politiche di diversificazione degli approvvigionamenti energetici che vorrebbero un incremento dei consumi del GPL specie ad uso autotrazione sia per motivi ecologici che di economia dei trasporti ;
6. In contrasto con il diritto costituzionale alla libera iniziativa imprenditoriale del cittadino.


Si allegano alla presente:

1. Copia nota DPE 4878 del 25/06/2012 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava l'archiviazione della procedura d'infrazione.
2. Copia della nota DPN/VD/2005/33672 del 20/12/2005 con cui, il MATT forniva elementi di difesa al proprio uffici legislativo circa la suddetta procedura di infrazione ove viene richiamata più volte la coincidenza SIC/ZPS ;
3. Copia nota prot. DPN-2009-653 del 15/01/2009 con cui la Direzione Natura del MATT dava notizie al Capo di Gabinetto circa lo stato della pratica relativa alla procedura d'infrazione ed in cui è evidenziata già in oggetto la coincidenza SIC - ZPS IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche

mentre a pag. 4 è indicato l'obiettivo della ricostituzione dell'Habitat prioritario 6220 nei 500 ha individuati per la compensazione ;

4. D.G.C. n. 187 del Comune di Manfredonia ove ancora si evidenzia la coincidenza SIC-ZPS ;
5. D.G.R. Regione Puglia n. 3310 del 23/07/1996 di proposizione del SIC
6. Stralcio dalle "Note di risposta alle osservazioni della LIPU"

Certi del responsabile recepimento della presente, si inviano cordiali saluti


Il Presidente
Diamante Menale